

ORGANIZZAZIONE IRANIANA PER GLI
INVESTIMENTI
E GLI AIUTI ECONOMICI E TECNICI

LEGGE ED IL RELATIVO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE
SULLA
PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
ESTERI

APPROVATA NEL 2002
CON LE ULTIME MODIFICHE E INTEGRAZIONI

In caso di qualsiasi controversia nell'interpretazione della legge e del presente regolamento, si riferisce al contesto della stessa legge e dello stesso regolamento in lingue persiana ed inglese.

Italia

In nome di Dio Clemente e Misericordioso

**LEGGE ED IL RELATIVO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE
SULLA
PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
ESTERI**

APPROVATA NEL 2002

Titolo:

*Legge ed il relativo Regolamento d'Esecuzione
Sulla
Promozione e Protezione degli Investimenti Esteri*

Editore:

*Organizzazione Iraniana per
gli Investimenti e gli Aiuti Economici e Tecnici
Ministero degli Affari Economici e delle Finanze*

INTRODUZIONE

Passati 48 anni circa dall'approvazione della prima Legge sugli Investimenti Esteri in Iran, l'anno scorso è stata approvata una nuova legge sotto il titolo "Legge sulla Promozione e Protezione degli Investimenti Esteri" che sostituisce la legge precedente cioè "Legge sull'Attrazione e Protezione degli Investimenti Esteri" approvata nel 1955. Infatti, lo scopo dell'approvazione della predetta legge è di procurare un'adeguata base legale per l'attrazione e l'impiego degli investimenti e delle tecnologie esteri e la realizzazione dello sviluppo economico del Paese.

È da notare che la nuova legge, in confronto con quella precedente, ha dei privilegi e punti di forza, tra i quali sono:

- Dare ampia copertura protettiva a tutte le forme degli investimenti esteri;
- Dare una definizione globale dell'investimento estero e riconoscere i vari metodi d'impiego dell'investimento nel Paese tra cui: "Investimenti Diretti Esteri", vari metodi del "Finanziamento", "Build-Operate-Transfer", "Buy-back" ecc.;
- Organizzazione di un ufficio unico sotto il titolo "Centro dei Servizi per gli Investimenti Esteri" [Foreign Investment Service Center (FISC)] collocato nella sede dell'Organizzazione Iraniana per gli Investimenti e gli Aiuti Economici e Tecnici al fine di accelerare e agevolare gli affari relativi agli investimenti esteri nelle fasi prima e dopo il rilascio dell'autorizzazione;
- Presentare le nuove modalità e soluzioni legali in relazione all'ammissione degli investimenti statali;
- Procurare sicurezza agli investitori mediante impegno diretto del governo per il riconoscimento dei diritti costituzionali degli investitori esteri;



Si fa presente che l'approvazione della nuova legge sugli investimenti è una parte dei cambiamenti e dei programmi fatti con lo scopo d'effettuazione delle riforme economiche e della tutela dei diritti e interessi degli investitori, sia nazionali che stranieri. Una parte dei mutamenti e dei programmi modificativi sono:

- Approvazione di una nuova legge fiscale con delle varie facilitazioni fiscali nel senso del tasso e delle esenzioni che causano l'aumento degli investimenti e della produzione nel Paese;
- Stabilire un regime tariffario al posto dei limiti non tariffari;
- Istituzione delle banche e degli istituti di credito non statali;
- Stabilire un regime del tasso di cambio unificato, applicando un unico tasso di cambio per tutte le attività economiche ed eliminando il regime a tasso variabile;
- Agevolare l'istituzione degli istituti assicurativi privati;
- Dare enfasi all'esecuzione multilaterale al programma di privatizzazione compresa la privatizzazione delle banche statale.

La direzione ed il personale dell'Organizzazione per gli Investimenti danno il benvenuto agli investitori esteri e agli interessati all'investimento in Iran e li invitano a chiedere gli ulteriori necessari chiarimenti o presentandosi nell'organizzazione e/o contattando i seguenti riferimenti e indirizzi:

Telefono: (+98-21) 33.11.34.55 e 33.11.29.17 e 33.90.21.15

Fax: (+98-21) 33.90.10.33 e 33.11.29.17

Sito web: www.iraninvestment.org

www.investiniran.ir

Organizzazione Iraniana per gli Investimenti
e degli Aiuti Economici e Tecnici

**LEGGE ED
SULLA PROMOZIONE E
PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI ESTERI
(F.I.P.P.A.)**

Primo Capitolo - Definizioni

- **Art. 1-** I termini e le espressioni usati in questa legge hanno i seguenti significati:

Legge Legge sulla Promozione e Protezione degli Investimenti Esteri.

Investitore Estero Persone giuridiche o fisiche, straniere e/o iraniane, le quali con un capitale di origine estero abbiano ottenuta la licenza d'investimento oggetto dell'Art. "6".

Capitale Estero Vari capitali, sia in contanti che non, importati dall'investitore e comprende:

- A- Fondi liquidi in forma della valuta convertibile, importati nel Paese mediante il Sistema Bancario o in altre modalità di trasferimento dei fondi confermate dalla Banca Centrale della Repubblica Islamica dell'Iran;
- B- Macchinari e attrezzature;
- C- Strumenti e pezzi di ricambio, CKD e materie prime, materiali aggiungibili e ausiliari;
- D- Diritti di brevetti, Know-how, Nomi e marchi di commercio ed i servizi specializzati;
- E- Dividendi trasferibili dell'investitore estero;
- F- Altri articoli permissibili previa approvazione del Consiglio dei Ministri.



Investimento Estero	Impiego del capitale estero in una nuova o già esistente impresa economica previo ottenimento dell'autorizzazione all'investimento.
Licenza all'investimento	L'autorizzazione rilasciata per ogni Investimento Estero a norma dell'Art. "6" di questa legge.
Organizzazione	Organizzazione Iraniana per gli Investimenti e gli Aiuti Economici e Tecnici [Organization for Investment, Economic and Technical Assistance of Iran (OIETAI)] oggetto dell'Art. "5" della Legge sulla Costituzione del Ministero degli Affari Economici e delle Finanze approvata il 15.07.1974.
Comitato	Comitato per gli Investimenti Esteri oggetto dell'Art. "6" di questa legge.

Secondo Capitolo – Condizioni generali dell'ammissibilità degli investimenti esteri

- **Art. 2-** L'ammissione degli investimenti esteri, osservando questa legge e le altre leggi e regolamenti vigenti del Paese, al fine dello sviluppo e della promozione delle attività produttive nei settori industriale, minerario, agrario e di servizi, devono rispondere ai seguenti criteri:

- A- Determinare la crescita economica, tecnologica, qualitative della produzione iraniana, oltre che incrementare le esportazioni e l'occupazione.
- B- Non danneggiare l'economia e l'ambiente oltre che la sicurezza e gli investimenti nazionali.
- C- Non comportare le concessioni speciali dal Governo agli investitori esteri. Per la concessione si intendono i diritti speciali che collochino gli investitori esteri in una posizione monopolistica.
- D- L'indice del valore delle merci e servizi prodotti dagli investimenti esteri oggetto di questa legge, rapportato al valore di merci e servizi del mercato locale, non superino il 25% di ciascun settore economico ed il 35% di ciascun sottosectore. I settori e i volumi di investimento sono specificati in un regolamento di attuazione da essere approvato dal Consiglio dei Ministri. Investimenti esteri diretti alla produzione di beni/servizi per l'esportazione – con l'eccezione del petrolio grezzo – sono esenti da tali limitazioni.

Nota- È tuttora in vigore la Legge sulla Proprietà degli Immobili dagli Stranieri approvata il 06.06.1931. Nel quadro di questa legge, rimane vietata la proprietà di ogni terreno da parte dell'investitore estero.

- **Art. 3-** Gli investimenti esteri ammessi ai sensi di questa legge, godono delle agevolazioni e protezioni della stessa. Questi investimenti sono infatti ammissibili nelle due seguenti modalità:
 - A- Gli investimenti esteri diretti (FDI), limitamente ai campi dove è ammessa l'attività del settore privato.
 - B- Investimenti esteri, in tutti i settori, strutturati secondo tipologia "Civil Partnership", "Buy-back", "Build-Operate-Transfer(BOT)", in cui utili del capitale e profitti derivati sono prodotti unicamente dalla resa economica del progetto, e non



dipendono da una garanzia del Governo o enti e banche governativi.

Nota- A tutela degli investimenti di BOT di cui sopra, finché l'investimento e i profitti derivati non sono stati ammortizzati, l'investitore estero può esercitare diritto di proprietà sul capitale restante dell'impresa destinataria.

- **Art. 4-** Gli investimenti di governo/i esteri nella Repubblica Islamica dell'Iran, a secondo del caso, dipende dall'approvazione dell'Assemblea Consultiva Islamica (Parlamento). Gli investimenti delle straniere società statali sono considerati come investimenti privati.

Terzo Capitolo – Autorità competenti

- **Art. 5-** L'Organizzazione (OIETAI), è l'unico ente ufficiale per la promozione degli investimenti esteri nel Paese ed a tale ente dovranno essere presentate tutte le domande che riguardano l'ammissione, l'importazione, l'impiego e il rimpatrio di capitali.
- **Art. 6-** Al fine di verifica e assunzione di decisioni sulle domande oggetto dell'Art. "5", viene costituito il Comitato per gli Investimenti Esteri [Foreign Investment Board (F.I.B.)] presieduto dal Viceministro degli Affari Economici e delle Finanze, quale il Presidente dell'Organizzazione, e composto da: Viceministro degli Affari Esteri, Vicepresidente dell'Organizzazione della Direzione e della Programmazione del Paese, Vicepresidente della Banca Centrale della Repubblica Islamica dell'Iran e, a secondo del caso, da: Viceministri dei dei relativi ministeri. In relazione alla domanda d'ammissione, la licenza d'investimento viene rilasciata previa approvazione del Comitato e conferma e firma del Ministro degli Affari Economici e delle Finanze. Nel tempo d'ammissione

dell'investimento estero, il Comitato è tenuto all'osservanza dei criteri indicati nell'Art. "2" di questa legge.

Nota- L'Organizzazione, previa verifica preliminare, deve presentare la domanda d'investimento insieme al suo parere al Comitato entro 15 giorni dalla data della loro ricezione. Il Comitato è tenuto a verificare le domande, al massimo entro un mese dalla loro presentazione, e notificare la sua decisione finale per iscritto.

- **Art. 7-** Al fine di accelerare gli adempimenti burocratici relativi all'ammissione e alle attività degli investimenti esteri nel Paese, tutti gli enti competenti tra cui: Il Ministero degli Affari Economici e delle Finanze, Il Ministero degli Affari Esteri, Ministero del Commercio, Il Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali, la Banca Centrale della Repubblica Islamica dell'Iran, la Dogana della Repubblica Islamica dell'Iran, l'Ufficio Generale del Registro delle Società e delle Proprietà Industriali e l'Organizzazione per la Tutela dell'Ambiente sono tenuti a presentare all'Organizzazione un rappresentante plenipotenziario con la firma della più alta autorità dell'ente. I detti rappresentanti faranno i compiti di coordinamento e di raccordo tra quel ente e l'Organizzazione.

Quarto Capitolo – Garanzia e trasferimento del capitale estero

- **Art. 8-** Agli investimenti esteri sono riconosciuti tutti i diritti, protezioni e agevolazioni garantite agli investimenti locali.
- **Art. 9-** Gli investimenti esteri non saranno soggetti ad esportazione o nazionalizzazione. Unica eccezione è l'esproprio per pubblico interesse che ciò avverrà senza discriminazioni e attraverso procedimento legale e verrà inoltre corrisposto un appropriato compenso a base del suo valore reale.



Nota 1- La domanda di risarcimento del danno subito deve essere presentato al Comitato, al massimo entro un anno dopo l'esproprio o la nazionalizzazione.

Nota 2- La controversia insorta dall'esproprio e/o dalla nazionalizzazione sarà risolta a norma dell'Art. "19" di questa legge.

- **Art. 10-** È possibile trasferire tutto o parte del capitale investito da un investitore estero ad un investitore domestico e nel caso sia trasferito ad un investitore straniero è necessaria la conferma del Comitato e l'approvazione del Ministro degli Affari Economici e delle Finanze.

Quinto Capitolo – Regole per ammissione, importazione e rimpatrio del capitale estero

- **Art. 11-** Il capitale estero può essere importato tramite una o più delle seguenti modalità e essere coperto da questa legge:
 - A- Fondi liquidi da convertire in Rial.
 - B- Fondi liquidi non convertibili in Rial da utilizzare direttamente per acquisti e ordini relativi all'investimento estero.
 - C- Articoli in natura, a seguito della valutazione delle autorità competenti.

Nota 1- La procedura riguardante le modalità della valutazione e registrazione del capitale estero verrà definita dal Regolamento d'Esecuzione di questa legge.

- **Art. 12-** Il tasso di conversione del cambio estero applicabile al momento dell'importazione o del rimpatrio del capitale, così come il tasso di cambio per il trasferimento all'estero, nel caso di

applicazione del tasso di cambio unificato sarà pari a quello corrente nella rete bancaria ufficiale del Paese. Diversamente, verrà applicato il tasso di mercato libero, come riconosciuto dalla Banca Centrale iraniana.

- **Art. 13-** Il capitale estero e i profitti derivati, o il saldo del capitale restante, dopo l'adempimento di tutte le obbligazione e pagamenti, sarà trasferibile all'estero una volta ottenuta approvazione del Comitato, che ne deve essere informato con preavviso di almeno tre mesi.
- **Art. 14-** Sono altresì trasferibili all'estero, previa approvazione del Comitato e conferma del Ministro degli Affari Economici e delle Finanze, i profitti derivati dall'investimento.
- **Art. 15-** Sono altresì trasferibili all'estero i pagamenti relativi alle rate delle agevolazioni finanziarie degli investitori stranieri e le riguardanti spese, ai contratti relativi a brevetti, marchi, know how, assistenza tecnica e ingegneristica, nomi e marchi commerciali, management e a tutti gli accordi che rientrano nella struttura dell'investimento estero pertinente, previa approvazione del Comitato e conferma del Ministro degli Affari Economici e delle Finanze.
- **Art. 16-** I trasferimenti indicati negli Artt. "13", "14" e "15" saranno effettuati osservando le disposizioni della lettera "B" dell'Art. 3 di questa legge.
- **Art. 17-** La valuta estera richiesta per i trasferimenti indicati negli Artt. "13", "14" e "15", può essere ottenuta:
A- Con l'acquisto di valuta estera dal sistema bancario.



- B- Utilizzando la valuta estera ottenuta con l'esportazione dei beni prodotti o dei servizi resi dall'impresa in cui è impiegato il capitale estero.
- C- Esportando beni autorizzati secondo l'elenco che verrà approvato dal Consiglio dei Ministri, previa osservanza delle rilevanti leggi e regolamenti.

Nota 1- L'applicazione di uno o più dei modi sopra descritti, dovrà essere specificata nella licenza di investimento.

Nota 2- Nel caso degli investimenti indicati nella lettera "B" dell'Art. "3", se l'approvazione delle leggi e/o gli ordini del Governo, renda proibita o fermi l'esecuzione degli accordi finanziari rientranti nella struttura di questa legge, il danno arrecato verrà risarcito al massimo fino all'ammontare delle rate scadute. I limiti delle obbligazioni ammissibili saranno approvati dal Consiglio dei Ministri nel quadro di questa legge.

Nota 3- La Banca Centrale della Repubblica Islamica dell'Iran deve mettere a disposizione dell'investitore estero l'equivalente in valuta estere dei fondi trasferibili descritti nella lettera "A" di questo articolo previo accordo e conferma del Ministro degli Affari Economici e delle Finanze.

Nota 4- La licenza d'investimento riguardanti le lettere "B" e "C" di questo articolo, sarà considerata anche valida licenza di esportazione.

- **Art. 18-** Il capitale importato nel quadro di un investimento protetto, ma rimasto inutilizzato, è esonerato da tutte le disposizioni regolamentari e di legge che riguardano valuta straniera e import-export.

Sesto Capitolo – Risoluzione di controversie

- **Art. 19-** Salvo che l'Accordo di Investimento Bilaterale con il Governo del soggetto estero investitore preveda diversamente, le controversie che dovessero sorgere tra il Governo (iraniano) e investitori esteri, saranno sottoposte alla giurisdizione delle corti nazionali (iraniane).

Settimo Capitolo – Regole finali

- **Art. 20-** I competenti organi esecutivi nel quadro delle obbligazioni reciproche e secondo la richiesta dell'Organizzazione, adotteranno le necessarie misure per il rilascio di visti, permessi di soggiorno e di lavoro per gli investitori, i direttori e gli esperti stranieri lavoranti nel settore privato con l'impiego degli investimenti esteri soggetti a questa legge e per i loro parenti di primo grado.

Nota- Le controversie sorte fra l'Organizzazione e gli Organi Esecutivi saranno risolte con il parere del Ministro degli Affari Economici e delle Finanze.

- **Art. 21-** L'Organizzazione dovrà curare tutte le informazioni sulle opportunità di investimento e d'investitori stranieri, sui partners iraniani, sui campi di attività ed ogni altra informazione disponibile.
- **Art. 22-** Tutti i ministeri, società e organizzazioni statali e le organizzazioni pubbliche che l'applicazione della legge su di essi richiede l'indicazione del loro nome , dovranno mettere a disposizione dell'Organizzazione tutte le informazioni necessarie per l'investimento estero e la relazione degli investimenti esteri effettuati, perché l'Organizzazione possa agire secondo il sopra indicato articolo.



- **Art. 23-** Ogni sei mesi, il Ministro degli Affari Economici e delle Finanze dovrà inviare alle Commissioni competenti dell'Assemblea Consultiva Islamica (Parlamento) una relazione sugli adempimenti dell'Organizzazione concernenti gli investimenti esteri oggetto di questa legge.
- **Art. 24-** A partire dalla data d'approvazione di questa legge e il suo Regolamento di attuazione, sarà annullata la Legge sull'Attrazione e Protezione degli Investimenti Esteri- approvata il 28.11.1955- ed il suo Regolamento d'Esecuzione. Gli investimenti già ammessi ai sensi della sopra indicata legge saranno soggetti a questa nuova legge. Il contenuto di questa legge sarà annullato o modificato dalle leggi e regolamenti futuri solo se le predetti leggi e regolamenti provvedano espressamente l'annullamento o la modifica di questa legge.
- **Art. 25-** Il Regolamento d'Esecuzione di questa legge sarà compilato, entro due mesi, dal Ministero degli Affari Economici e delle Finanze ed approvato dal Consiglio dei Ministri.

La suddetta legge consistente in 25 articoli e 11 note è stata approvata nella seduta aperta del giorno domenica 10.03.2002 dell'Assemblea Consultiva Islamica ed i titoli degli articoli (1) e (2), le lettere (c) e (D) dell'articolo (2), la lettera (B) dell'articolo (3) e la nota (20 dell'articolo (17) sono stati approvati nella seduta tenuta nel giorno sabato 25.05.2002 dall'Expediency Council (Organismo costituzionale che funge da arbitro in caso di controversia tra Parlamento e Consiglio dei Guardani).

**REGOLAMENTO
D'ESECUZIONE DELLA
LEGGE SULLA
PROMOZIONE E
PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI ESTERI**



Primo Capitolo - Definizioni

- **Art. 1-** Tutti i termini e le espressioni definiti nell'Art. "1" della Legge sulla Promozione e Protezione degli Investimenti Esteri avranno significati in questo regolamento. Gli altri termini e espressioni usati in questo regolamento hanno i seguenti significati:

Regolamento	Regolamento d'Esecuzione della Legge sulla Promozione e Protezione degli Investimenti Esteri.
Impresa Destinatario dell'investimento	Una nuova o già esistente impresa iraniana in cui è stato investito il capitale estero in uno delle modalità descritte nella legge.
Settore non governativo	Settori privati, cooperativi e istituti e organi pubblici non governativi.
Centro	Centro dei Servizi per gli investimenti esteri costituito in esecuzione dell'Art. "7" della legge nella sede dell'Organizzazione.
Rete monetario ufficiale del Paese	Sistema bancario (Banca Centrale e la Rete bancario sia governativa che non governativo.
Istituto auditing	Istituto auditing viene scelto fra gli istituti per la revisione dei conti iscritto presso l'Associazione Iraniana dei Revisori Contabili, oggetto della "Legge sull'Uso delle Prestazioni Specializzati e Professionali degli Esperti Contabili quale Revisore Contabile" approvata nel 1993 e l'organizzazione auditing viene eletta dall'Organizzazione

Secondo Capitolo – Modalità e criteri dell'ammissione

- **Art. 2-** Gli investimenti stranieri ammessi nel territorio della Repubblica Islamica dell'Iran nell'ambito di applicazione della legge, goderanno dalle agevolazioni e protezioni concesse dalla stessa legge. L'ammissione dei detti investimenti dipende dall'esistenza delle condizioni generali d'ammissibilità degli investimenti esteri, dalla presentazione della domanda scritta da parte dell'investitore straniero e dall'osservanza dei criteri e disposizioni di questo regolamento.

- **Art. 3-** È possibile l'ammissione degli investimenti esteri ai sensi della legge e nel quadro di questo regolamento nelle seguenti modalità:
 - A- Gli investimenti esteri diretti (FDI);
 - B- Investimenti esteri, nel quadro delle disposizioni contrattuali, compresi: "Build-Operate-Transfer(BOT)", "Buy-back" e "Civil Partnership".

- **Art. 4-** Le modalità indicate nell'Art. "3" di questo regolamento, nel senso della modalità d'investimento e della copertura protettiva della legge e del regolamento, hanno le seguenti caratteristiche e agevolazioni comuni o specifiche:

A- Caratteristiche e agevolazioni comuni:

- 1- Gli investitori esteri vengono trattati come gli investitori domestici.
- 2- Il capitale estero liquido e in natura viene importato in base alla licenza d'investimento e non richiede alcun'altra licenza.
- 3- Il volume dell'investimento estero in ogni caso non avrà alcuna limitazione.
- 4- L'investimento estero è garantito contro la nazionalizzazione e l'esproprio e in questi casi, l'investitore straniero avrà il diritto al risarcimento del danno subito.



- 5- È possibile trasferire il capitale investito, i profitti e gli interessi derivati dall'impiego del capitale, in forma di valuta estera ed a secondo del caso in forma di merce come descritto nella licenza d'investimento.
- 6- È garantito l'esportazione dei beni prodotti dall'impresa in cui è impiegato il capitale estero ed in caso della proibizione d'esportazione, i beni prodotti saranno venduti all'interno del Paese e i ricavi ottenuti saranno trasferiti all'estero, in forma di valuta estera, tramite la rete monetario ufficiale del Paese.

B- Caratteristiche e agevolazioni specifiche:

- 1- Investimenti esteri diretti (FDI):
 - 1.1- È possibile investire in tutti i campi dove è ammessa l'attività del settore privato.
 - 1.2- Non c'è alcuna limitazione nel senso della percentuale della partecipazione dell'investimento estero.
 - 2- Investimento nel quadro delle disposizioni contrattuali:
 - 2.1- È garantito dal Governo il risarcimento del danno arrecato all'investimento estero derivato dalla proibizione e/o dell'interruzione d'esecuzione dell'accordo finanziario a causa dell'approvazione di una legge e/o dell'assunzione delle decisioni del Governo, al massimo fino alle rate scadute.
 - 2.2- In caso delle modalità "BOT" e "Civil Participation" dove un organo governativo è unico acquirente e/o prestatore dei beni e servizi a prezzo sussidiato, è garantito, nel quadro delle disposizioni legali, l'acquisto dei beni prodotti o dei servizi resi dal progetto dell'investimento da parte dell'organo governativo come una parte contrattuale.
- **Art. 5-** Le persone fisiche e giuridiche iraniane richiedenti per l'investimento nel Paese, al fine di godere delle agevolazioni e

protezioni della legge, devono presentare la documentazione approvante le loro attività economiche e commerciali all'estero.

- **Art. 6-** Gli investitori esteri i quali hanno già investito in Iran senza godere della copertura della legge, adempiendo le formalità d'ammissione, possono godere della copertura della legge per l'investimento effettuato. Previo rilascio della licenza d'investimento, l'investitore può godere di tutti i privilegi e agevolazioni della legge tra cui la possibilità del trasferimento dei profitti dell'investimento. Questi investimenti in generale vengono considerati come investimenti esistenti, ai quali vengono applicati i criteri generali dell'ammissione dell'investimento estero.
- **Art. 7-** L'investimento estero nelle esistenti imprese, tramite l'acquisto di azioni e/o l'aumento del capitale e/o la combinazione di queste due modalità, può godere dei privilegi di questa legge previo adempimento delle formalità d'ammissione a condizione che il capitale investito crei valore aggiunto. Il nuovo valore aggiunto creato può realizzarsi in seguito all'aumento del capitale nell'impresa esistente e/o al raggiungimento degli obiettivi come miglioramento del management, sviluppo delle esportazioni e/o miglioramento del livello tecnologico nell'impresa stessa.
- **Art. 8-** Il Comitato, nel corso della verifica di ogni domanda e rilascio della licenza d'investimento estero, può accertare le proporzioni indicate nella lettera "D" dell'Art. 2 della legge in una delle seguenti maniere:
 - A- Le caratteristiche del progetto proposto compresi il tipo e la misura della produzione dei beni e servizi, lo scadenario d'esecuzione e di sfruttamento del progetto e la previsione delle vendite domestiche e estere saranno indicate nei formulari della domanda dell'investimento.



- B- Le ufficiali statistiche presentate delle autorità competenti riguardanti il valore dei beni e dei servizi offerti nel mercato nazionali in ogni settore e sottosectore saranno ottenute dal Segretariato del Ministero degli Affari Economici e delle Finanze. La base per le decisioni del Comitato sono le statistiche presentate fino alla fine del primo trimestre di ogni anno da parte del detto segretariato.
- C- I settori e sottosectori economici saranno distinti in base all'elenco allegato a questo regolamento.
- D- Il volume dell'investimento in ogni settore e sottosectore verrà determinato dal Comitato in base alle disposizioni delle lettere "A", "B" e "C" di quest'articolo ed al valore dei beni e servizi offerti nel mercato domestico ed osservando l'esenzione delle limitazioni dell'investimento sull'esportazione dei beni e dei servizi derivati dall'investimento estero e previa approvazione del progetto, sarà rilasciata la licenza d'investimento.

Nota- I cambiamenti nelle quote del valore dei beni prodotti e servizi resi dall'investimento estero e/o i cambiamenti nel valore dei beni e servizi offerti nel mercato domestico, i quali nel tempo di rilascio della licenza d'investimento sono la base per l'assunzione di decisioni dal Comitato, dopo il rilascio della licenza non influenzano sulla validità della licenza stessa.

- **Art. 9-** Il trasferimento dei diritti proprietari alla parte iraniana determinato, previo accordo delle parti contrattuali, nei contratti "BOT", sarà effettuato mediante il trasferimento graduale dei diritti proprietari durante il periodo del contratto e/o il trasferimento in una sola volta alla scadenza del contratto.
- **Art. 10-** Nei contratti "BOT", i diritti Proprietari dell'investitore estero saranno trasferiti all'istituto procurante le agevolazioni

finanziarie del progetto d'investimento previa conferma del Comitato.

- **Art. 11-** Riguardo a quei progetti d'investimento dove un organo governativo è unico acquirente dei beni e servizi e nei casi che i beni prodotti o i servizi resi dal progetto dell'investimento vengono offerti a prezzo sussidiato, l'organo governativo, nel quadro delle disposizioni legali, può garantire l'acquisto dei beni prodotti e servizi resi a prezzo determinato nel relativo contratto.

Terzo Capitolo – Regime dell'ammissione

- **Art. 12-** L'Organizzazione, adempiendo i doveri relativi all'ammissione e alla protezione degli investimenti esteri nel quadro della legge, è responsabile di: adempimento e conduzione delle attività relativi alla promozione degli investimenti esteri all'interno del Paese ed all'estero, nonché presentazione delle basi legali e delle opportunità dell'investimento, espletamento degli studi e delle ricerche applicate, organizzazione delle riunioni e seminari, collaborazione con i relativi enti e organizzazione internazionali, creazione di rapporti e coordinamento con gli altri organi per la raccolta, la compilazione e la presentazione delle informazioni relative all'investimento estero.
- **Art. 13-** Il Comitato è responsabile dell'esamina e dell'assunzione di decisioni su tutte le domande d'investimento comprese le domande dell'ammissione, dell'importazione e dell'impiego del capitale estero, nonché del rimpatrio del capitale e dei profitti derivati.
- **Art. 14-** I permanenti membri del Comitato sono i quattro viceministri indicati nell'Art. "6" della legge e le sedute del Comitato saranno validamente costituite con la presenza di almeno tre membri



e le deliberazioni saranno assunte con almeno tre voti consenzienti. I Viceministri degli altri competenti ministeri intervengono nelle sedute, previo invito del Presidente del Comitato, con il diritto di voto. In questi casi, le decisioni saranno assunte con la maggioranza dei voti.

- **Art. 15-** Gli investitori presenteranno la loro domanda scritta insieme alla documentazione indicata nel relativo formulario. Previa necessarie verifiche e dopo l'ottenimento del parere del ministero competente, l'Organizzazione deferisce al Comitato la domanda d'investimento insieme ai pareri degli esperti dell'Organizzazione entro 15 giorni lavorativi. Le richieste d'informazioni rimasti senza risposta dal ministero responsabile, entro 10 giorni dalla data della ricezione della richiesta, saranno considerate come l'accordo di quel ministero con l'investimento in questione. In base alla decisione assunta dal Comitato per la quale è già stato preso il parere favorevole dell'investitore estero, sarà compilata la licenza d'investimento e rilasciata previa conferma e firma del Ministro degli Affari Economici e delle Finanze.

Nota- Nella licenza d'investimento saranno indicati le generalità degli investitori, il tipo e la modalità dell'investimento estero, la modalità del rimpatrio dei profitti derivati dall'investimento e le altre condizioni relative all'approvazione di ogni progetto d'investimento.

Quarto Capitolo – Centro dei servizi per gli investimenti esteri

- **Art. 16-** Al fine di accelerare gli adempimenti dei doveri legali dell'Organizzazione nei campi relativi alla promozione, ammissione e protezione dell'investitore estero, è stato istituito nella sede dell'Organizzazione il Centro dei Servizi per gli Investimenti Esteri [(il Foreign Investment Service Center (FISC))] in cui vengono

collocati i rappresentanti degli organi competenti. Questo centro è l'Organo di coordinamento tra i richiedenti dell'investimento estero e le relative organizzazioni.

- **Art. 17-** Il Ministero degli Affari Economici e delle Finanze (Organizzazione degli Affari Fiscali del Paese, Dogana della Repubblica Islamica dell'Iran), Il Ministero degli Affari Esteri, Il Ministero del Commercio, Il Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali, Il Ministero delle Industrie e delle Miniere, Il Ministero di Jihad-Agricoltura, la Banca Centrale della Repubblica Islamica dell'Iran, l'Ufficio Generale del Registro delle Società e delle Proprietà Industriali, l'Organizzazione per la Tutela dell'Ambiente e gli altri organi esecutivi da essere definiti dal Ministro degli Affari Economici e delle Finanze, presentano all'Organizzazione il loro rappresentante plenipotenziario con la firma della più alta autorità dell'ente. I detti rappresentanti, dal punto di vista d'assunzione vengono considerati come gli impiegati del relativo ente, e, secondo le esigenze e in proporzione al volume delle domande dell'investimento estero e alle richieste degli investitori, dietro la richiesta dell'organizzazione, si presenteranno nel Centro in modo che possano rispondere alle richieste secondo i loro doveri.
- **Art. 18-** I rappresentanti introdotti da parte dei relativi enti, saranno l'esecutore di tutti gli affari esecutivi e servizi riguardanti quell'ente in relazione agli investimenti esteri. Il competente Organo Esecutivo, al fine di buona esecuzione dei compiti e doveri affidati al rappresentante in forza della legge e di questo regolamento, deve notificare i doveri e le mansioni, le responsabilità e i poteri del rappresentante a tutte le altre unità della propria organizzazione e, contestualmente, rivedere gli affari esecutivi relativi agli investimenti esteri rientranti nell'area della sua responsabilità, in modo da facilitare presso il Centro l'adempimento dei doveri del rappresentante.



- **Art. 19-** Il competente organo esecutivo, al fine di continuazione delle proprie attività esecutive e di servizi presso il Centro, può presentare, oltre al predetto rappresentante, un'altra persona con gli stessi qualifiche come il suo sostituto del suddetto rappresentante perché possa prestare gli stessi servizi in assenza di di quest'ultimo. In caso di necessità, l'organo esecutivo può collocare al massimo altre due persone quale esperto per l'adempimento degli affari esecutivi concernenti quell'organo presso il Centro.

- **Art. 20-** I doveri e compiti del Centro dei Servizi per gli investimenti esteri sono determinati come segue:
 - 1- Curare le informazioni e dare le necessarie consulenze agli investitori esteri.
 - 2- Provvedere ai coordinamenti necessari riguardanti gli affari relativi all'ottenimento dai competenti enti delle richieste autorizzazioni tra cui: Annuncio di costituzione, autorizzazione dell'Organizzazione per la Tutela dell'Ambiente, autorizzazione concernenti le utenze di acqua, luce, gas e telefono, autorizzazione di esplorazione e estrazione delle miniere ecc., prima dell'emissione della licenza d'investimento.
 - 3- Provvedere ai coordinamenti necessari riguardanti gli affari relativi al rilascio di visti, permessi di residenza e di lavoro per il personale lavorante in relazione all'investimento estero.
 - 4- Provvedere ai coordinamenti necessari riguardanti gli affari relativi agli investimenti esteri previo rilascio della licenza d'investimento tra cui: registrazione della società partecipate, registrazione d'ordine e gli affari relativi all'importazione e al rimpatrio del capitale, problemi doganali, fiscali ecc.
 - 5- Provvedere ai coordinamenti necessari, mediante i rappresentanti degli enti, fra gli organi esecutivi del loro ente in relazione alle domande d'investimento estero.

- 6- Monitoraggio per la buona esecuzione delle decisioni adottate in relazione agli investimenti esteri.

Quinto Capitolo – Regole di importazione, valutazione e registrazione del capitale estero

- **Art. 21-** Le procedure relative all'importazione, valutazione e registrazione del capitale estero, sia in contanti che in natura, sono:

A- Capitale in contanti

- 1- Fondi liquidi in valuta estera oggetto della lettera "A" dell'Art. "11" della legge importati in una sola volta o in più volte con l'intenzione di convertirli in Rial, nella data della conversione in Rial e secondo il certificato della banca, verranno registrati dall'Organizzazione a nome dell'investitore estero e coperti dalla legge. L'equivalente in Rial della valuta importata verrà versato sul conto dell'impresa destinataria e/o sul conto del progetto dell'investimento.
- 2- Fondi liquidi in valuta estera oggetto della lettera "B" dell'Art. "11" della legge importati in una sola volta o in più volte ma non vengono convertiti in Rial, verranno versati sul conto dell'impresa destinataria e/o sul conto del progetto dell'investimento. Questi fondi, nella data del versamento, verranno registrati a nome dell'investitore estero e coperti dalla legge. I detti fondi, sotto la supervisione e conferma dell'Organizzazione, verranno utilizzati per gli acquisti e ordini esteri relativi all'investimento estero.

Nota- La Rete Monetaria Ufficiale del Paese deve, in relazione agli bonifici bancari in valuta estera relativi all'investimento estero, certificare direttamente all'Organizzazione le specifiche del bonifico compresi il nome del cedente, l'ammontare della valuta estera, il tipo della valuta estera, la data dell'incasso, la



data della conversione, il nome dell'impresa destinataria ed in caso di conversione in Rial, l'equivalente in Rial della valuta estera importata.

B- Capitale in natura

Il capitale estero in natura comprende i casi descritti nelle lettere "B", "C" e "D" della "Definizione del capitale estero" menzionato nell'Art. "A" della legge, le cui fasi dell'importazione, valutazione e registrazione sono:

- 1- Riguardo agli articoli di capitale estero in natura indicati nelle sopra riportate lettere "B" e "C" (compresi: macchinari, attrezzature, strumenti e pezzi di ricambio, CKD, materie prime, materiali aggiungibili e ausiliari) il Ministero del Commercio, previo consenso dell'Organizzazione con l'importazione degli articoli di capitale estero in natura, provvede alla registrazione statistica dell'ordine e comunica la questione alla relativa dogana per la valutazione e lo sdoganamento degli articoli importati. La valutazione del valore degli articoli importati da parte della dogana, verrà considerata come la valutazione accettabile e, dietro la richiesta dell'investitore, il valore dichiarato sull'autorizzazione d'importazione più le spese del trasporto e dell'assicurazione, sarà registrato al nome dell'investitore estero e verrà coperto dalla legge a partire dalla data dello sdoganamento. In caso di contraddizione tra la valutazione doganale ed il prezzo indicato nell'elenco dettagliato approvato dal Comitato, la valutazione doganale sarà la base per la registrazione del capitale estero nell'Organizzazione e presso l'Ufficio Generale del Registro delle Società e delle Proprietà Industriali.

Nota 1- Il Ministero del Commercio e l'Organizzazione devono, entro un mese dalla data della notifica di questo regolamento, provvedere alla preparazione di un formulario esemplare per la registrazione statistica dell'ordine degli articoli di capitale estero

in natura indicata in questo paragrafo e agire in conformità ad esso.

Nota 2- La Dogana della Repubblica Islamica dell'Iran deve valutare il prezzo dei macchinari e delle attrezzature usate relative agli investimenti esteri a prezzo degli articoli di seconda mano.

Nota 3- Se, per caso, il capitale estero in natura importato nel Paese sia difettoso, inutilizzabile e/o non conforme alle specifiche dichiarate nell'elenco confermato dal Comitato, la questione verrà deferita al Comitato, ed il valore della parte non confermata dal Comitato, sarà detratto dal contro del capitale importato.

- 2- Riguardo agli articoli di capitale estero in natura indicati nella lettera "D" dell'Art. "1" della legge (compresi: Diritti di brevetti, Know-how, Nomi e marchi di commercio ed i servizi specializzati), l'Organizzazione preve necessarie verifiche, presenterà al Comitato la relazione dell'adempimento degli impegni contrattuali indicati nei contratti di tecnologie e di servizi ed i fondi confermati dal Comitato, nel quadro di una normativa da essere compilata e approvata dal Ministro degli Affari Economici e delle Finanze, saranno registrati e coperti dalla legge come il capitale estero.

Sesto Capitolo – Regole di rimpatrio del capitale e dei profitti sul capitale

- **Art. 22-** Tutte le domande per il trasferimento del capitale, dei profitti, nonché dei guadagni derivati dall'aumento del valore di capitale coperto dalla legge, devono essere corredate del resoconto dell'istituto auditing iscritto presso l'Associazione Iraniana dei



Revisori Contabili. Questi trasferimenti verranno effettuati, previa deduzione di tutte le detrazioni legale, fino all'ammontare confermato dall'istituto auditing.

- **Art. 23-** Il trasferimento del capitale, dei profitti e dei guadagni derivati dall'aumento del valore di capitale relativi agli investimenti indicati nella lettera "A" dell'Art. "3" della legge, è permmissibile in forma di valuta estera e/o, dietro la richiesta dell'investitore estero, mediante l'esportazione delle merci autorizzate. Il rimpatrio del capitale e dei profitti relativi agli investimenti indicati nella lettera "B" dell'Art. 3 della legge, è permmissibile mediante la valuta estera derivata dall'esportazione dei beni prodotti e/o la valuta estera ottenuta dalla prestazione dei servizi dell'impresa destinataria dell'investimento e/o mediante l'esportazione delle altre merci autorizzate. Il Comitato, in base al resoconto dell'Istituto Auditing sull'ultima situazione del capitale, ammontare dei profitti e guadagni di capitale appartenenti all'investitore estero, determinerà l'importo trasferibile e, previa conferma del Ministro degli Affari Economici e delle Finanze, rilascerà l'autorizzazione al rimpatrio dei relativi fondi.

Nota- In caso degli investimenti indicati nella lettera "B" dell'Art. "3" della legge, se, come risultato della restrizione all'esportazione, secondo la distinzione del Comitato, è possibile approvvigionare valuta estera per i detti trasferimenti, il sistema bancario deve procurare la necessaria valuta estera.

- **Art. 24-** La licenza d'investimento riguardanti le lettere "B" e "C" dell'Art. "17" della legge, sarà considerata anche valida licenza di esportazione e l'impresa destinataria dell'investimento può depositare la valuta estera derivata dalla propria esportazione in un conto di garanzia presso una delle banche nazionali o estere e prelevare direttamente dal conto per i fini definiti nella licenza d'investimento

e pagare all'investitore estero. Qualsiasi importo della valuta estera eccedente agli importi prelevabili sarà soggetto ai regolamenti valutari del Paese. In ogni caso, l'impresa destinataria dell'investimento, dopo il pagamento dei relativi importi, deve informare l'Organizzazione per iscritto presentando anche il certificato dell'esportazione.

- **Art. 25-** La valuta estera ottenuta con l'esportazione degli investimenti esteri, nei limiti determinati dal Comitato, è esente da qualsiasi regolamento restrigente l'esportazione e dai regolamenti valutari come gl'impegni per rimpatrio della valuta estera ottenuta con l'esportazione, in conformità ai governativi regolamenti correnti o futuri.
- **Art. 26-** In caso di restrizione legale e/o prescritta dal Governo che per effetto di tali limitazioni, le imprese destinatarie dell'investimento non possano esportare i loro prodotti, finché è in vigore la restrizione legale e/o la decisione proibitiva del Governo, le dette imprese sono autorizzate a vendere i loro prodotti nel mercato domestico e, consegnando l'equivalente in Rial della valuta estera indicata nella licenza d'investimento, a comprare la necessaria valuta estera dal sistema bancario ed a trasferirla e/o esportare le merci autorizzate.
- **Art. 27-** I fondi trasferibili indicati nella legge, possono essere acquisti, previa conferma del Comitato e del Ministro degli Affari Economici e delle Finanze, da parte dell'investitore straniero dal sistema bancario e poi possono essere trasferiti e per questo, la Banca Centrale metterà la necessaria valuta estera a disposizione del sistema bancario.
- **Art. 28-** Qualora l'investitore straniero non trasferisca all'estero i fondi trasferibili entro un periodo di 6 mesi dalla data della fine delle relative formalità amministrative, i detti fondi perderanno la



copertura della legge. È possibile la continuazione dell'applicazione della legge ai detti fondi, previa conferma del Comitato.

- **Art. 29-** L'investore straniero, se vuole, previo permesso del Comitato, può assegnare tutto o parte dei fondi trasferibili derivati dagli Artt. "13", "14" e "15" della legge, all'aumento del proprio capitale nella stessa impresa e/o previo adempimento delle formalità legale per l'ottenimento della licenza d'investimento, può utilizzarlo in un nuovo investimento.
- **Art. 30-** Il Governo, osservando l'Art. "138" della Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran, conferisce ai Ministri membri del Consiglio Supremo per gli Investimenti il potere di determinare i limiti delle obbligazioni accettabili indicati nella Nota "2" dell'Art. "17" della legge. Il Comitato è autorizzato a determinare la misura del danno derivato dalla proibizione e/o dell'interruzione d'esecuzione dei relativi accordi finanziari al massimo fino agli impegni scaduti nei limiti delle obbligazioni accettabili da parte del Consiglio Supremo per gli Investimenti indicati nella licenza d'investimento. La base per l'assunzione di decisioni riguardanti il potere oggetto di quest'articolo, è il consenso della maggioranza dei Ministri membri del detto Consiglio. Le decisioni assunte possono essere rilasciate, previa conferma del Presidente della Repubblica e osservando l'Art. "9" del Regolamento Interno del Consiglio dei Ministri.
- **Art. 31-** Qualora l'investitore estero assicura il proprio investimento in Iran e, in base al contenuto della polizza d'assicurazione, dietro il pagamento fatto all'investitore per il risarcimento di un danno derivato dai rischi non commerciali, la compagnia di assicurazioni sostituisca l'investitore, il sostituto goderà degli stessi diritti derivati dal pagamento del risarcimento. Questa sostituzione non viene

considerata come la cessione del capitale, salvo che, a secondo del caso, vengano applicati gli articoli "4" e "10" della legge.

Settimo Capitolo – Regole generali

- **Art. 32-** L'investitore estero è tenuto, a partire dalla data di notifica della licenza d'investimento entro un periodo da indicato dal Comitato viste le caratteristiche del progetto d'investimento, a importare una parte del proprio capitale in segno della sua ferma intenzione per la realizzazione del progetto. In caso che l'investitore non importi una parte del capitale entro il periodo determinato e/o non provveda alla proroga del detto periodo con dei motivi giustificabili, la sua licenza d'investimento sarà considerata nulla.
- **Art. 33-** L'investitore estero è tenuto a informare il Comitato di qualsiasi cambiamento in denominazione, forma giuridica e cittadinanza e dei cambiamenti riportati in più del 30% della sua proprietà.
- **Art. 34-** Nei casi che l'investimento estero conduca alla costituzione di una società iraniana, è autorizzata la proprietà di terreno al nome della società in misura adeguata al progetto d'investimento a discrezione dell'Organizzazione.



- **Art. 35*** - I competenti Organi Esecutivi, compresi ma non limitati a: il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero degli Interni, il Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali e la Forza Disciplinare della Repubblica Islamica dell'Iran, sono tenuti a provvedere al rilascio di visti, permessi di soggiorno e di lavoro per gli investitori, i direttori e gli esperti stranieri e i loro parenti di primo grado in relazione agli investimenti coperti dalla legge sulla richiesta dell'Organizzazione confermando la loro situazione come investitori, nel modo seguente:
 - A- Il Ministero degli Affari Esteri è tenuto, dietro la ricezione della richiesta dell'Organizzazione, a comunicare alle Rappresentanze della Repubblica Islamica dell'Iran all'estero, l'autorizzazione per il rilascio del visto con entrata singola e/o multipla (per tre anni) per le relative persone e con il permesso di soggiorno per un

* Questo Articolo, in base al D.M. no. H31775T/54603 del 25.01.2005 del Consiglio dei Ministri, sostituisce l'Art. 35- del Regolamento d'Esecuzione della Legge sulla Promozione e Protezione degli Investimenti Esteri approvato nel 2002, il cui testo è riportato qui sotto:

- Art. 35-** I competenti Organi Esecutivi, compresi ma non limitati a: il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero degli Interni, il Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali e la Forza Disciplinare della Repubblica Islamica dell'Iran, sono tenuti a provvedere al rilascio di visti, permessi di soggiorno e di lavoro per gli investitori, i direttori e gli esperti stranieri e i loro parenti di primo grado in relazione agli investimenti coperti dalla legge sulla richiesta dell'Organizzazione. Il Ministero degli Affari Esteri è tenuto a provvedere al rilascio di visti nel modo seguente:
- A- Il Ministero degli Affari Esteri è tenuto, previa conferma dell'Organizzazione, a comunicare alle Rappresentanze della Repubblica Islamica dell'Iran all'estero, l'autorizzazione per il rilascio del visto con entrata multipla (per tre anni) per ogni relativa persona e con il permesso di soggiorno per un periodo di tre mesi per ogni entrata.
 - B- Le persone presentate, una volta entrata nel Paese, possono rivolgersi all'Ufficio Passaporti e Visti del Ministero degli Affari Esteri e prorogare il proprio permesso di soggiorno per un anno, previa presentazione della conferma dell'Organizzazione. La proroga di residenza viene effettuata con un timbro indicante "visto multiplo con la validità di un anno" perché la detta persona non sia costretta all'ottenimento del visto d'uscita e di rientro.

periodo di tre mesi per ogni entrata a secondo del tipo del visto richiesto.

- B- Le sopra indicate persone le quali hanno ottenuto il visto d'ingresso per l'investimento, una volta entrata nel Paese, possono rivolgersi alla Forza Disciplinare della Repubblica Islamica dell'Iran e ottenere un permesso di soggiorno triennale, previa presentazione della conferma dell'Organizzazione che certifichi la copertura del loro investimento dalla legge. Il Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali è tenuto, successivamente all'emissione del permesso di soggiorno, a rilasciare a queste persone il permesso di lavoro.
- C- L'ottenimento del detto permesso di soggiorno triennale dagli investitori, come descritto qui sopra, li esenta dall'ottenimento del visto d'entrate e di uscita per uscire e rientrare nel Paese.

- **Art. 36-** La responsabilità dell'Organizzazione in relazione alla pubblicazione delle informazioni di interesse generale oggetto dell'Art. "21" della legge, è limitata alle informazioni pubblicabili secondo la consuetudine commerciale. Spetta al Comitato la distinzione del fatto dove sono pubblicabili le informazioni.
- **Art. 37-** L'Organizzazione e il Comitato sono autorizzati, per l'adempimento dei loro doveri e mansioni prescritti dalla legge e da questo regolamento, a secondo del caso, usufruire dei servizi specializzati, professionali e consultori degli istituti di auditing membri dell'Associazione Iraniana dei Revisori Contabili e degli altri qualificati istituti privati e cooperativi.
- **Art. 38-** Tutte le disposizioni indicate nei decreti del Consiglio dei Ministri sugli investimenti esteri, le quali sono contrarie al contenuto di questo regolamento, saranno annullati a partire dalla data in cui questo regolamento entrerà in vigore.



Settori e Sottosettori indicati nella lettera "D" dell'Art. "2" della Legge sulla Promozione e Protezione degli Investimenti Esteri

Settore	Sottosettore
Agricoltura	<ul style="list-style-type: none"> - Agricoltura e orticoltura - Bestiame e pollame, Sericoltura - Foresteria e pastura - Pesca e acquicoltura
Miniere	<ul style="list-style-type: none"> - Petrolio grezzo e gas naturale (Esplorazione, estrazione e trasferimento) - Altre miniere (Esplorazione, estrazione e lavorazione)
Industria	<ul style="list-style-type: none"> - Alimentari, bevande e tabacco - Tessile, abbigliamento e cuoio - Cellulosica (legno, carta e ...) Stampa e pubblicazione - Chimici, prodotti petroliferi, gomma e plastica - Minerali non metallici tranne il petrolio e carbone fossile - Metalli di base - Mezzi di trasporto e industria automobilistica - Macchinari e attrezzature elettriche e elettroniche (radio e televisione e le altre apparecchiature di comunicazione) - Macchinari e attrezzature elettriche e elettroniche (non classificati altrove) - Apparecchiature mediche e strumenti ottici e di precisione - Riciclaggio
Fornitura acqua, energia elettrica e gas	<ul style="list-style-type: none"> - Raccolta, depurazione, fornitura, trasferimento e erogazione dell'acqua e fognatura - Produzione, trasmissione e erogazione dell'energia elettrica - Raffinazione e erogazione del gas naturale
Costruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Infrastrutture - Edifici e alloggi - Materiali da costruzione

Trasporti e telecomunicazioni	<ul style="list-style-type: none">- Trasporto ferroviario- Trasporto su strada- Trasporto attraverso tubi- Trasporto via d'acqua- Trasporto aereo- Servizi di appoggio- Poste e telecomunicazioni
Servizi	<ul style="list-style-type: none">- Servizi finanziari (Assicurazione, banca e...)- Turismo- Affari pubblici- Servizi urbani- Istruzione e ricerca- Altri servizi (Ingegneria, progettazione e...)

Centro dei servizi per gli investimenti esteri

Al fine di collocazione di un'organizzazione adeguata e pratica per accelerare e agevolare gli affari relativi agli investimenti esteri in Iran e per indirizzare gli investitori verso un ufficio unico, a norma dell'Art. "7" della "Legge sulla Promozione e Protezione degli Investimenti Esteri" approvata nel 2002, è stato costituito il "Centro dei Servizi per gli Investimenti Esteri" [Foreign Investment Service Center (FISC)] collocato nella sede dell'Organizzazione Iraniana per gli Investimenti e gli Aiuti Economici e Tecnici. In questo centro, sono stati collocati i rappresentanti plenipotenziari degli organi esecutivi tra cui: Il Ministero degli Affari Esteri, Il Ministero del Commercio, Il Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali, Il Ministero delle Industrie e delle Miniere, Il Ministero di Jihad-Agricoltura, nonché l'Organizzazione degli Affari Fiscali del Paese, la Dogana della Repubblica Islamica dell'Iran, la Banca Centrale, l'Ufficio Generale del Registro delle Società e delle Proprietà Industriali e l'Organizzazione per la Tutela dell'Ambiente ed i detti rappresentanti agiranno quali referenti, coordinatori e esecutori degli affari esecutivi e di servizi riguardanti il loro ente in relazione agli investimenti esteri e presteranno servizio agli investitori esteri ed agli interessati a informarsi in questo campo.

I più importanti servizi prestati in questo centro sono:

- Curare le informazioni e dare le necessarie consulenze agli investitori esteri;
- Provvedere ai coordinamenti necessari riguardanti gli affari relativi all'ottenimento dai competenti enti delle richieste autorizzazioni tra cui: Annuncio di costituzione, autorizzazione dell'Organizzazione per la Tutela dell'Ambiente, autorizzazione concernenti le utenze di acqua, luce, gas e telefono, autorizzazione di esplorazione e estrazione delle miniere ecc., prima dell'emissione della licenza d'investimento;



- Provvedere ai coordinamenti necessari riguardanti gli affari relativi al rilascio di visti, permessi di residenza e di lavoro per il personale lavorante in relazione all'investimento estero;
- Provvedere ai coordinamenti necessari riguardanti gli affari relativi agli investimenti esteri previo rilascio della licenza d'investimento tra cui: registrazione della società partecipate, registrazione d'ordine e gli affari relativi all'importazione e al rimpatrio del capitale, problemi doganali, fiscali ecc;
- Provvedere ai coordinamenti necessari, mediante i rappresentanti degli enti, fra gli organi esecutivi del loro ente in relazione alle domande d'investimento estero;
- Monitoraggio per la buona esecuzione delle decisioni adottate in relazione agli investimenti esteri.

L'organizzazione e la conduzione degli affari presso il detto Centro è stata organizzata in modo che rende disponibili all'investitore estero tutte le informazioni e servizi necessari senza fare ripetuti ricorsi agli organi esecutivi. I servizi prestati dal Centro non sono limitati alle fasi predecisionali dell'investimento, ma gli investitori possono, in ogni momento e in ogni fase dell'investimento, rivolgersi al Centro e usufruire dei servizi prestati dallo stesso.

Senza dubbio l'istituzione del "Centro dei Servizi per gli Investimenti Esteri" e la sua collocazione nella sede dell'Organizzazione per gli Investimenti quale l'unico organo e autorità competente per l'ammissione, promozione e protezione degli investimenti esteri nel Paese è considerato come un passo importante e efficiente per accelerare i necessari adempimenti e certamente gli interessati e investitori che usufruiscono dei servizi prestati dal centro, sia presentandosi nel centro che per mezzo di comunicazione e/o via telefono e/o internet, potranno provvedere all'investimento in modo più veloce e più facilitato.




ORGANIZZAZIONE IRANIANA PER GLI INVESTIMENTI
E GLI AIUTI ECONOMICI E TECNICI

**LEGGE ED IL RELATIVO
REGOLAMENTO D'ESECUZIONE
SULLA PROMOZIONE E
PROTEZIONE
DEGLI INVESTIMENTI ESTERI**

APPROVATA NEL 2002

CON LE ULTIME MODIFICHE E INTEGRAZIONI



Repubblica Islamica dell'Iran
Ministero degli Affari
Economici e delle Finanze
Organizzazione Iraniana per
gli Investimenti e gli Aiuti
Economici e Tecnici